



CIRCOLARE N° 13/2014 DEL 17 MARZO 2014

DM 28 febbraio 2014

**Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone".
G.U. n. 61 del 14-3-2014**

E' stato pubblicato il Decreto che regola le norme di prevenzione incendi delle strutture turistiche all'aperto.

Nell'art. 2 Obiettivi definisce:

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, **le strutture turistico - ricettive in aria aperta**, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Il **decreto entra in vigore il 13 aprile 2014** (il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

In una prossima circolare dettagli sul decreto.